

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1504

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, MANCINO, MANZIONE,
BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, MAGISTRELLI,
DALLA CHIESA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DATO e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2002

**Norme in materia di difesa dei figli nei procedimenti
di separazione e divorzio**

ONOREVOLI SENATORI. - La famiglia rappresenta la cellula primaria della società e la nostra Costituzione le accorda una tutela molto intensa, non solo riconoscendo, in linea di principio, i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, ma prevedendo anche, in un'ottica di euguaglianza sostanziale, l'erogazione di misure economiche che ne agevolino la formazione, nonchè garantendo la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù attraverso istituti all'uopo disciplinati. L'altra faccia di questa forma di tutela è costituita dall'attribuzione, in capo alla famiglia, del diritto-dovere di educare ed istruire i propri figli, anche quelli nati al di fuori del matrimonio. Se tuttavia si passa dalla garanzia costituzionale al piano della legislazione ordinaria, ci si rende conto che, nel momento patologico del rapporto coniugale, quello cioè che porta alle separazioni e ai divorzi, la disciplina normativa appare carente su un aspetto particolarmente delicato dell'intera materia in esame, vale a dire sulla posizione dei figli minori in sede processuale. Alcuni indicatori statistici appaiono in proposito particolarmente significativi: la percentuale delle separazioni con un figlio affidato passa dal 56,1 per cento del 1980 al 63,3 per cento del 1998. Soltanto il 4,9 per cento del totale dei figli coinvolti nelle cause di separazione è affidato al padre, contro il 91,3 per cento di affidamenti in favore della madre. La quota di affidamenti al padre aumenta tuttavia nelle ipotesi di separazione giudiziale (arrivando al 6,7 per cento del totale dei minori affidati), di addebito della separazione alla moglie (25,5 per cento) o se è lui stesso a presentare la domanda di separazione (13,4 per cento). Una maggiore frequenza di affidamenti paterni viene inoltre registrata con l'innalzarsi dell'età dei bambini o qualora il

padre sia nato in Italia e la madre all'estero: in quest'ultimo caso l'8,8 per cento dei minori viene affidato al padre nelle cause di separazione e l'11,1 per cento in quelle di divorzio. Considerando invece il luogo di nascita dei genitori si evidenzia che il 7,3 per cento dei minorenni affidati nelle separazioni e nei divorzi è generato da genitori di nascita mista, mentre più del 90 per cento ha entrambi i genitori nati in Italia. Nei casi di separazione, per il 48 per cento dei minori affidati alla madre, quest'ultima ha il titolo di scuola superiore, mentre per il 58 per cento ha un'occupazione professionale.

Se questi indici ci danno uno spaccato per nulla confortante del fenomeno, dalla loro analisi non si riesce tuttavia a cogliere l'elemento di sostanza che si nasconde al di sotto del freddo dato numerico e cioè la posizione di assoluta debolezza del minore in giudizio: infatti, mentre i due coniugi sono tutelati in giudizio dai loro difensori, che naturalmente si adopereranno al meglio per salvaguardare l'interesse della propria parte, il minore non ha nessuno che lo rappresenti, risultando sempre parte soccombente in giudizio e spesso motivo di ricatto ai fini del raggiungimento degli obiettivi del coniuge processualmente più forte. La condizione del tutto peculiare del minore appare peraltro aggravata in considerazione di due ulteriori dati di fatto: in primo luogo non si può affatto ritenere che egli sia rappresentato genericamente dal genitore al quale è affidato, atteso che nelle separazioni giudiziali, ma a volte anche in quelle consensuali, i genitori non sono sufficientemente distaccati dai loro personali problemi al punto di poter rappresentare gli interessi del figlio. Secondariamente non si può neppure affermare che il minore sia tutelato pienamente dall'attenzione che il giudice

incaricato del giudizio deve prestare per i provvedimenti a lui riferiti: il più delle volte, infatti, come l'esperienza insegna, si provvede tenendo conto di quanto i genitori chiedono, o si dettano provvedimenti che sono uniformi nel tempo (affidamento alla madre con facoltà del padre di vedere il figlio in giorni prestabiliti...). Non viene svolta alcuna indagine per appurare cosa voglia davvero il minore, quali siano i suoi reali sentimenti e le sue necessità, quali siano le sue attitudini e le sue potenzialità, cosa si renda necessario per assicurargli una completa crescita affettiva. Spetta allo Stato l'onere di prendere in carico la difesa di questo soggetto, che per le sue caratteristiche appare socialmente debole e proprio per questo meritevole della massima considerazione.

Il problema della tutela del minore in giudizio non si coglie appieno nella sua complessità se non lo si relaziona strettamente all'altra preoccupante tendenza, di cui costituisce naturale corollario, della rilevante crescita delle separazioni e dei divorzi. I dati statistici in proposito parlano da soli e danno conto di un fenomeno che, pur non raggiungendo i livelli degli altri paesi europei, è tuttavia in continuo aumento. Secondo fonti ISTAT nel 1980 le separazioni ammontavano a 29.462 e i divorzi a 11.844; a distanza di un decennio, i valori crescevano rispettivamente a 44.018 e 27.682. In particolare l'impennata del numero dei divorzi è collegata alla legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha ridotto da cinque a tre anni il periodo necessario per chiedere il divorzio dopo la separazione. Nel 1999 le separazioni sono state 64.622 e i divorzi 33.852, con un aumento in termini percentuali rispettivamente del 3 per cento e dell'1 per cento in confronto all'anno precedente. Il *trend* non cambia se si prendono a parametro di riferimento i dati calcolati sul numero di matrimoni: nel 1980 su 100 coppie sposate, 9 si separavano e 3,7 divorziavano. Nel 1999 tali proporzioni arrivano quasi a triplicarsi: su 100 matrimoni celebrati nel corso dell'anno, 23,5 coppie di

coniugi si sono separate e 12,3 hanno divorziato. Tali fenomeni sono più frequenti nell'Italia settentrionale, dove si rilevano 5,5 separazioni e 3,1 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate, rispetto al Mezzogiorno dove si registrano percentuali rispettivamente del 2,9 per cento e del 1,3 per cento.

La soluzione consensuale è quella più frequentemente scelta dai coniugi sia per la separazione (85,4 per cento dei casi) che per il divorzio (73,3 per cento), anche se le coppie che risiedono al Sud ricorrono alla separazione consensuale meno frequentemente di quelle residenti al Nord: nel primo caso infatti le separazioni consensuali ammontano al 73 per cento del totale, nel secondo al 90 per cento. È tuttavia importante sottolineare che nella scelta del tipo di procedimento giocano un ruolo molto importante anche la diversa durata e i costi: infatti la procedura che porta alla separazione consensuale o al divorzio congiunto è più semplice, più economica e più veloce, occorrendo in media 135 giorni, mentre se si ricorre al contenzioso occorrono 1.119 giorni per la sentenza di separazione e 617 per quella di divorzio.

Esaminando poi i dati relativi alle sole separazioni giudiziali, si rileva come le domande presentate dalla moglie costituiscano il 68,1 per cento dei casi, più del doppio di quelle presentate dal marito (31,9 per cento). Nel caso in cui la donna sia occupata, la percentuale si eleva al 70,6 per cento, mentre se è casalinga scende al 66,3 per cento. Il motivo principale per cui si chiede il divorzio è quasi totalmente la separazione legale: è questa infatti attualmente in Italia la causa del 98,3 per cento dei divorzi. È peraltro vero che non tutte le separazioni legali si convertono in divorzi: delle 29.462 separazioni concesse, il passaggio al divorzio si è verificato per circa il 70 per cento con una decisione che di solito viene presa nel giro di 3 o 4 anni dalla separazione. La propensione alla separazione varia in relazione all'età: valori più elevati dei quozienti di sepa-

razione si hanno in corrispondenza di un'età molto giovane (meno di 24 anni) sia per le donne, sia, in misura più accentuata, per gli uomini. Con l'aumentare dell'età, invece, diminuisce il rischio di una separazione coniugale.

A tali finalità corrisponde il presente disegno di legge composto di tre articoli, con i quali si prevede che nei casi di separazione

giudiziale o consensuale e di divorzio venga assicurata ai figli un'autonoma tutela nel procedimento mediante la nomina e l'intervento di un curatore speciale per la difesa dei loro specifici interessi. Le spese di giudizio sono anticipate dal coniuge ricorrente e poste a carico di entrambi i coniugi, in solido, con la sentenza che definisce il procedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se vi sono figli, il presidente nomina ad essi un curatore speciale per la tutela dei loro interessi. Il curatore speciale sta in giudizio con il ministero di un difensore. Le spese del giudizio sono anticipate dal coniuge ricorrente e poste a carico di entrambi i coniugi, in solido, con la sentenza che definisce il procedimento».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 711 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se vi sono figli si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 706».

Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dal comma 4 si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 706 del codice di procedura civile».

